

Codice DB1409

D.D. 19 aprile 2013, n. 1014

Autorizzazione idraulica N (n750) - All.2000 rib. asta - Primo intervento di messa in sicurezza mediante imbottimento della sponda destra erosa dal torrente Elvo nel comune di Salussola in pross. dello scaricatore del Naviletto della Mandria. Richiedente: Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese ad eseguire i lavori in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di seguito riportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il ripristino spondale con materiale proveniente dalla movimentazione in alveo non potrà avere un'altezza di 6m, ma dovrà essere pari al valore del tirante della portata duecentennale incrementato di un franco di 50 cm;
3. al fine di garantire una maggiore resistenza della sponda destra, in corso dei lavori dovrà essere valutato se addolcire la curva incrementando l'imbottitura spondale o se posizionare massi scarto cava alla rinfusa, di dimensione non inferiore a 1,5 m³, nella zona di battuta; inoltre la sistemazione finale del fondo alveo dovrà avere una pendenza trasversale verso il centro alveo;
4. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
5. è vietata l'asportazione di materiale lapideo al di fuori dell'alveo; la movimentazione prevista in progetto dovrà avvenire esclusivamente senza il trasporto di materiale lapideo al di fuori dell'alveo; eventualmente il materiale di risulta proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. La zona di movimentazione indicata nei grafici dovrà essere delimitata prima di iniziare gli scavi con picchetti solidi, stabili e inamovibili e pali di idonee dimensioni. Ove, per qualsiasi motivo, detti picchetti e pali vengano asportati o danneggiati, debbono essere tempestivamente sostituiti, a cura e spese del committente autorizzato. Detti picchetti debbono consentire agli Enti competenti, oltre ai riscontri connessi con la presente movimentazione, anche successive osservazioni sulla dinamica del trasporto solido e sulle eventuali modificazioni del fondo alveo nella tratta oggetto d'intervento. La movimentazione può essere avviata esclusivamente dopo l'accertamento da parte di questo Ufficio degli allineamenti sopra citati;
7. il Committente dell'opera dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata o fax, l'inizio dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la

rispondenza a quanto previsto nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, la Ditta dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. il Committente dell'opera, inoltre, dovrà comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata o fax, l'inizio dei lavori relativi alla movimentazione di materiale lapideo, almeno con 5 giorni di anticipo, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza a quanto previsto;

9. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmesso allo scrivente Settore un piano operativo contenente le modalità con le quali si intendono eseguire i lavori di movimentazione (indicazione di tutte le piste di cantiere, indicazione dei mezzi d'opera con relative targhe e/o n° di telaio, modalità e tempistiche dettagliate relative ai lavori di movimentazione);

10. Per irrinunciabili esigenze di carattere idraulico la presente autorizzazione, relativamente ai lavori di movimentazione del materiale lapideo, ha validità di 20 (venti) giorni successivi, naturali e continui, a decorrere dalla comunicazione di cui al punto 7 comunque nel momento in cui sia stato movimentato l'intero quantitativo assentito, in quanto la data di scadenza indica soltanto il termine massimo entro cui resta valida l'autorizzazione;

11. Ove questo settore lo ritenga necessario, il committente dovrà fornire a proprie spese ed entro 15 giorni dalla relativa richiesta scritta, il rilievo plano-altimetrico dei lavori di movimentazione fino a quel momento eseguiti, riferito a quello di progetto e redatto da tecnico abilitato;

12. a fine lavori occorrerà fornire documentazione fotografica attestante le fasi lavorative in itinere e lo stato dei luoghi post lavori; il Settore a sua discrezione potrà richiedere sempre a spese del committente, il rilievo planoaltimetrico del tratto di torrente oggetto dei lavori di movimentazione;

13. le sponde e le opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

14. durante i lavori di movimentazione non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua: sono vietati, in modo assoluto, depositi permanenti in alveo del materiale lapideo movimentato;

15. fatto salvo quanto indicato nel punto 10, i lavori dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza entro il termine di anni uno dalla data di rilascio della presente, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga per tutti i lavori che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

16. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Decentrato Opere Pubbliche di Biella;

17. I lavori dovranno essere eseguiti inoltre nel rispetto di quanto indicato nel parere rilasciato dalla Provincia di Biella con nota prot. n°9142 del 18/03/2013 in merito alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica (DGR 29/03/2010 n° 72-13725 e ss.mm.ii.)

18. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario;

19. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.22/2010.

Il Dirigente
Salvatore Scifo